

CIRCOLARE INFORMATIVA

SERIE NORMATIVA DI SETTORE n. 01-15

Roma, 29 maggio 2015

Oggetto: Aziende ex 115 TULPS: acquisto crediti - in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento attuativo del MEF sugli Intermediari finanziari.

Gentile Associato,

il 23 maggio 2015 è entrato in vigore il Decreto 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.105 del 08.05.2015).

Questa nuova norma prevede che le aziende titolari di licenza ex art. 115 TULPS possano acquistare crediti.

“Art. 2 co 2: Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:

a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:

i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero

ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali;

Aderente a



Member



2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto;

3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.”

Cordiali saluti,

la Segreteria

Link al provvedimento:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/08/15G00065/sg>

Aderente a



**CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI**

Member

